

CONTRATTO DI RICERCA PRECLINICA PER ENTI O ISTITUTI DI RICERCA

TRA

Dompé farmaceutici S.p.A., con sede legale in Milano, Via San Martino 12-12/a, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, P. IVA 00791570153, in persona di Chief Scientific Officer, Dott. Marcello Allegretti (di seguito “**Dompé**”)

E

Il **Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi “G. d’Annunzio”** di Chieti – Pescara, con sede legale in Via dei Vestini 31 - 66100 Chieti, C.F. 93002750698 e P.IVA 01335970693, in persona del dott. Francesco Di Giovanni in qualità di Responsabile Divisione Dipartimenti Area Psicologica, Neuroscientifica e Farmaceutica, domiciliata per la carica presso la sede del Dipartimento di Farmacia (di seguito denominato “**Ente**”)

(Dompé e l’Ente, di seguito, sono anche congiuntamente definite le “**Parti**” e, singolarmente, la “**Parte**”)

PREMESSO CHE

- Dompé è interessata ad affidare all’Ente l’esecuzione di servizi di ricerca preclinica dal titolo FORMULATION OF LIPOPHILIC OINTMENTS AND OILBASED EYE DROPS WITH NGF VIA OLP-FATTY ACID PLATFORM AND DEVELOPMENT OF READY-TO-USE OCULAR FORMULATIONS FOR OTHER APIs come meglio descritti nell’Allegato A al presente contratto (di seguito collettivamente i “**Servizi**”).
- L’Ente è stato scelto a seguito di un processo di selezione che Dompé implementa nei confronti della generalità dei suoi fornitori, al fine di assicurare che tutte le proprie controparti siano in grado di garantire tempestività, qualità, sicurezza, e il rispetto dei più elevati standard legali ed etici per tutta la durata del contratto e che tale impegno è condizione necessaria e sostanziale del presente contratto.
- L’Ente opera nel settore della ricerca scientifica, ed è organizzato con mezzi e risorse proprie, è dotato di una propria struttura imprenditoriale e di competenze specifiche, ed è interessato ad offrire i Servizi richiesti da Dompé.
- Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti intendono concordare i termini e le condizioni in base ai quali Dompé affida all’Ente l’esecuzione dei Servizi.

TUTTO CIÒ PREMESSO

e formando le Premesse e gli Allegati parte integrante e sostanziale del presente contratto di ricerca preclinica (di seguito il “**Contratto**”), le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Ente si impegna a fornire a Dompé, che accetta, i Servizi, a fronte del pagamento da parte di Dompé del Corrispettivo di cui al successivo articolo 3.1.

2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

- 2.1 L’Ente si impegna ad eseguire i Servizi sotto la propria responsabilità e con la massima diligenza professionale, nonché a svolgere gli stessi in piena autonomia operativa, ma nel rispetto delle condizioni, delle modalità, dei termini e delle prescrizioni contenute nel Contratto, oltre che di tutte le norme e regolamenti vigenti e applicabili ai Servizi, ivi comprese anche le norme di settore, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo le Buone Pratiche di Laboratorio (“BPL”) di cui al D.lgs. 2 marzo 2007 n. 50 ss.mm., ed alle norme di legge regionali, nazionali, ed internazionali sul trattamento degli animali nelle sperimentazioni (“Normativa Applicabile”), che l’Ente dichiara di ben conoscere e che si impegna a rispettare.
- 2.2 I Servizi saranno espletati dall’Ente con organizzazione autonoma e gestione a proprio rischio, con l’utilizzo di mezzi e risorse proprie nonché di personale proprio o collaboratori regolarmente impiegati.
- 2.3 I Servizi saranno eseguiti sotto la direzione e coordinamento dal direttore di studio prof. Antonio Di Stefano (“Direttore di Studio”) incaricato dall’Ente che gestirà la conduzione scientifica e tecnica delle attività ed il coordinamento con il responsabile interno di Dompé, e sarà coadiuvato dalla prof.ssa Ivana Cacciatore, dalla dott.ssa Lisa Marinelli e dalla dott.ssa Marilisa Pia Dimmito . L’Ente dichiara che il Direttore di Studio è in possesso di adeguate conoscenze e training necessario per l’esecuzione dei Servizi nonché della Normativa Applicabile.
- 2.4 L’Ente garantisce che, per l’intera durata di svolgimento dei Servizi: (i) i locali nei quali saranno svolti i Servizi saranno in linea con gli applicabili standard di sicurezza nazionali e internazionali, volti a prevenire rischi per il personale impiegato nelle

attività nonché per i dati e le informazioni generate dall'esecuzione dei Servizi e; (ii) ha ottenuto e manterrà attive tutte le autorizzazioni e licenze necessarie ed opportune per l'esecuzione dei Servizi.

3. CORRISPETTIVO

- 3.1 A fronte della puntuale e corretta esecuzione dei Servizi da parte dell'Ente, Dompé si impegna a corrispondere all'Ente l'importo complessivo e omnicomprensivo di ogni onere, costo e spesa di Euro 50.000 (cinquantamila/00), oltre IVA (di seguito il “**Corrispettivo**”), da pagarsi nei termini e con le modalità di cui all'Allegato B che contiene altresì le ulteriori condizioni economico finanziarie applicabili al presente Contratto. Resta espressamente inteso che tale importo si intende fisso e non soggetto a revisione. E esso, pertanto, non potrà subire alcuna modifica e/o variazione, quale - a titolo esemplificativo e non esaustivo - per fluttuazione dei tassi di cambio, per variazione dell'indice ISTAT o per incremento del costo dei fattori di produzione.
- 3.2 Qualora risulti che l'Ente sia inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi di cui al presente Contratto, Dompé avrà diritto di sospendere immediatamente il pagamento di qualunque corrispettivo dovuto all'Ente, sin tanto che tale inadempimento non sia stato rimosso. L'esercizio di tale diritto non priverà Dompé di qualsiasi altro rimedio attribuitogli dalla legge e/o dal presente Contratto.
- 3.3 L'Ente potrà eccepire eventuali inadempimenti di Dompé solo successivamente al proprio adempimento.

4. PREVISIONI SUI COMPOSTI DI DOMPÉ

- 4.1. Dompé consegnerà all'Ente il/i seguente/i composto/i neurotrofine o peptidi (il/i “Composto/i”) nelle quantità indicate nel protocollo di sperimentazione (“Protocollo”) contenuto nell'Allegato A. Qualora Il/I Composti non sia/siano fornito/i da Dompé in forma già idonea all'utilizzo, l'Ente preparerà e/o diluirà il/i Composto/i secondo le specifiche tecniche stabilite nel relativo Protocollo.
- 4.2. Il/i Composto/i sarà/saranno spediti all'Ente: (i) con costi a carico di Dompé; (ii) per mezzo di corriere specializzato al trasporto di composti con le medesime specifiche tecniche di quelle del/i Composto/i e previste nel relativo protocollo di sperimentazione.
- 4.3. L'Ente si impegna a:

- (i) utilizzare il/i Composto/i (comprese tutte le modifiche e i prodotti derivati dal/i Composto/i) e le Informazioni Riservate ad esso/i correlate esclusivamente per la prestazione dei Servizi e per nessun altro scopo, (inclusi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo eventuali utilizzi a fini commerciali);
- (ii) non vendere, distribuire, cedere, trasferire, a qualunque titolo e per qualsiasi fine, ivi compreso il fine di sperimentazione e di studio, il/i Composto/i e le Informazioni Riservate ad esso/i correlate a terzi senza il previo consenso scritto di Dompé;
- (iii) astenersi da qualsiasi attività di decodificazione (reverse engineer), decostruzione, o di determinazione, in qualsiasi modo, della struttura o della composizione del/i Composto/i;
- (iv) usare il massimo livello di cura e attenzione nel maneggiare e nello stoccare il/i Composto/i in modo da evitare qualsiasi causa di contaminazione e perdita di scorie o rifiuti;
- (v) al completamento dei Servizi o in caso di cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, del presente Contratto, l'Ente restituirà a Dompé il/i Composto/i inutilizzato/i, salvo che Dompé autorizzi per iscritto la distruzione di tale/i Composto/i, nel qual caso l'Ente certificherà per iscritto l'avvenuta distruzione a Dompé. Le spese di restituzione o distruzione in conformità alle normative ambientali applicabili saranno applicate secondo i termini di cui alla proposta economica presentata dall'Ente o, in mancanza, secondo i termini che verranno stabiliti di comune accordo fra le Parti;
- (vi) limitare l'utilizzo del/i Composto/i e l'accesso alle Informazioni Riservate ad esso/i correlate ai soli dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori, ed eventuali subfornitori autorizzati; in ogni caso, l'Ente si impegna ad assicurare che tali dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori ed eventuali subfornitori autorizzati sono tenuti al rispetto di obblighi sostanzialmente analoghi a quelli oggetto del presente Contratto;
- (vii) mantenere il massimo livello di sicurezza e riservatezza del/i Composto/i e delle Informazioni Riservate, analogamente agli standard applicati con riferimento ai propri composti con caratteristiche simili ai Composti ed alle informazioni riservate ad essi pertinenti;
- (viii) utilizzare il/i Composto/i in conformità alle leggi, i regolamenti, e le linee guida vigenti ed applicabili, comprese eventuali normative o linee guida relative ai Servizi di cui in oggetto.

- 4.4. La fornitura del/i Composto/i non costituisce cessione e/o trasferimento di diritti di opzione o di licenza su qualsiasi brevetto, domanda di brevetto, o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare Dompé o di cui Dompé abbia i diritti di sfruttamento economico in relazione a tale/i Composto/i e alle Informazioni Riservate ad esso/i relative, che resteranno quindi nella titolarità ovvero nel controllo di Dompé.
- 4.5. L'Ente riconosce ed accetta che:
- (i) il/i Composto/i viene/vengono ad esso fornito/i esclusivamente per l'utilizzo in esperimenti in vitro ed eventuale attività in in vitro ad essa relativa ove previsto dal relativo Protocollo;
 - (ii) il/i Composto/i non deve/devono essere utilizzato/i in studi che coinvolgono esseri umani;
 - (iii) il/i Composto/i hanno natura sperimentale e nessuna garanzia potrà quindi essere fornita da Dompé in relazione alla loro sicurezza, efficacia, ed idoneità ad uno specifico scopo, sia esso di ricerca, commerciale, o di altra natura;
 - (iv) nessuna garanzia potrà essere fornita da Dompé in relazione all'esistenza o al perdurare di brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale a copertura del/i Composto/i e/o alla non esistenza di conflitti con diritti di terzi.

5. REPORTS

- 5.1. L'Ente s'impegna a redigere e mantenere completa e accurata documentazione scritta contenente i dati e le informazioni relative alle attività eseguite nella conduzione dei Servizi, in conformità con gli standard del settore, le leggi, i regolamenti vigenti, e su richiesta di Dompé, invierà prontamente a quest'ultima una copia leggibile della suddetta documentazione.
- 5.2. Durante lo svolgimento dei Servizi, l'Ente invierà a Dompé reports periodici secondo le scadenze indicate per iscritto da Dompé nonché il report finale delle attività entro i tempi previsti dal Protocollo ovvero, in mancanza, entro il termine di consegna indicato per iscritto da Dompé. I reports dovranno contenere la descrizione dei risultati delle attività sperimentali eseguite e i dati analitici prodotti.
- 5.3. Le Parti convengono che i record sperimentali e i quaderni di laboratorio contenenti le descrizioni sperimentali e i dati generati dalla prestazione dei Servizi devono essere conservati dall'Ente per un periodo non inferiore a cinque (5) anni a partire dalla scadenza (o cessazione anticipata, per qualsiasi motivo) del presente Contratto. Con

almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza del periodo di ritenzione, l'Ente si impegna a richiedere a Dompé se è suo interesse ottenere la restituzione o la consegna ad altro fornitore della documentazione relativa alla sperimentazione ovvero prolungare il periodo di conservazione. I costi della restituzione ovvero del prolungamento del periodo di conservazione saranno sostenuti da Dompé previo accordo sul relativo ammontare.

- 5.4. Dompé avrà il diritto di inviare all'Ente le proprie osservazioni e commenti rispetto a ciascun report e l'Ente s'impegna a valutare tali commenti e a fornire a Dompé un riscontro in merito, al fine di poter procedere alla finalizzazione dei suddetti.

6. DURATA

- 6.1 Il presente Contratto ha efficacia a partire dalla data di sottoscrizione _____ e durata di 12 (dodici) mesi. Alla scadenza il Contratto dovrà intendersi definitivamente cessato senza necessità di alcuna disdetta e senza possibilità di tacito rinnovo.

7. PERSONALE IMPIEGATO E SICUREZZA

- 7.1 La scelta delle risorse da impiegare nello svolgimento dei Servizi rientra nell'esclusiva discrezionalità dell'Ente, il quale garantisce fin d'ora che per tutta la durata del Contratto il personale utilizzato sarà quantitativamente e qualitativamente adeguato ad assicurare l'efficiente svolgimento dei Servizi.
- 7.2 L'Ente dichiara e garantisce che le risorse usate per lo svolgimento dei Servizi sono e saranno in possesso di regolari documenti di soggiorno, ove necessario, e che viene regolarmente assolto ogni obbligo retributivo, assicurativo, contributivo, e previdenziale.
- 7.3 L'Ente dichiara di assumersi interamente la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti e collaboratori nonché di quelli degli eventuali subfornitori impiegati nell'esecuzione dei Servizi e si impegna a tenere indenne Dompé da ogni e qualsiasi azione, pretesa, costo, danno, spesa, responsabilità che possa insorgere per questioni e/o pretese di natura contrattuale, retributiva, previdenziale, indennitaria, risarcitoria o assistenziale, inerenti al rapporto di lavoro con le risorse impiegate per l'esecuzione dei Servizi e che dovessero essere avanzate nei confronti di Dompé.
- 7.4 L'Ente garantisce inoltre di essere in regola con gli adempimenti in tema di sicurezza del personale dallo stesso impiegato per l'esecuzione dei Servizi e di godere di

coperture assicurative adeguate sia in termini di rischi coperti che di massimali in relazione ai rischi per la sicurezza.

8. SUBFORNITURA

- 8.1. E' fatto espresso divieto all'Ente di avvalersi di subfornitori in tutto o in parte per l'esecuzione dei Servizi, senza il preventivo consenso scritto di Dompé.
- 8.2. In caso di autorizzazione all'utilizzo di subfornitori, l'Ente sarà direttamente responsabile nei confronti di Dompé per la corretta esecuzione dei Servizi nel rispetto di tutte le norme di legge o di regolamento vigenti nonché per il rispetto delle relative tempistiche.

9. AUDIT

- 9.1 Per tutta la durata del presente Contratto e per i 2 (due) anni successivi alla sua scadenza, risoluzione, o anticipata cessazione degli effetti per qualsiasi motivo, Dompé, previo preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi, avrà il diritto di effettuare, direttamente o attraverso propri ausiliari o consulenti, verifiche e controlli presso gli uffici e gli stabilimenti e/o i laboratori dell'Ente (e dei relativi eventuali subfornitori e ausiliari) al fine di verificare il rispetto degli obblighi sugli stessi gravanti ai sensi di legge e di Contratto. A tal fine, Dompé avrà il diritto di esaminare la (e ove necessario di estrarre copia della) documentazione relativa alle attività prestate dall'Ente ai sensi di Contratto, al rispetto da parte dello stesso alla normativa applicabile e all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti in materia di *compliance*, alle norme sulla responsabilità amministrativa degli enti, nonché i dati contabili e previdenziali relativi alle attività rese dall'Ente (e da eventuali subfornitori e ausiliari dello stesso) in esecuzione del Contratto. Resta inteso che tali controlli dovranno svolgersi durante le ore di ufficio e senza interferire con l'esecuzione delle attività dell'Ente.
- 9.2 L'Ente si impegna a prestare e a far sì che i propri collaboratori, subappaltatori, e ausiliari prestino tutta la collaborazione necessaria affinché Dompé o i relativi ausiliari o consulenti possano condurre le verifiche di cui sopra.

10. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

- 10.1 Fermo restando l'eventuale subentro *ex lege* di terzi nel Contratto a seguito di

operazioni societarie che interessino Dompé (quali a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, cessioni di azienda o di ramo d'azienda), in relazione alle quali, per quanto occorrer possa, l'Ente presta fin d'ora il proprio consenso, Dompé avrà il diritto di cedere il presente Contratto, in tutto o in parte, nonché i diritti da esso derivanti - ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i diritti di credito per penali e/o risarcimento danni - a società dalla stessa controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Ente dichiara espressamente di acconsentire a tale cessione.

- 10.2 Le Parti concordano che, essendo il presente Contratto concluso da Dompé *intuitu personae*, l'Ente non potrà cedere il Contratto stesso, in tutto od in parte, né alcun diritto o obbligazione da esso derivanti o ad esso correlati, senza il preventivo consenso scritto di Dompé. Gli eventuali crediti dell'Ente derivanti dal presente Contratto non potranno dallo stesso essere ceduti a terzi senza il preventivo consenso scritto di Dompé.

11. DATI PERSONALI

- 11.1 In osservanza di quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 ("GDPR") e dalla normativa nazionale ed europea applicabile in materia di protezione dei dati, le Parti dichiarano quanto segue:
- a) che nell'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto potranno essere trasmessi, o comunque resi accessibili da una Parte all'altra Parte, "dati personali", come definiti dal GDPR, del personale incaricato di gestire l'esecuzione del presente Contratto;
 - b) di essersi scambiate le informazioni circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascuna Parte, sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, sui soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
 - c) che la raccolta dei dati personali è funzionale all'esecuzione del presente Contratto e che la mancata raccolta degli stessi comporterebbe l'impossibilità di procedere all'instaurazione e all'esecuzione del rapporto contrattuale.
- 11.2 Ciascuna Parte si impegna, in qualità di titolare, ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali, sia con modalità cartacee che informatiche, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico dal Contratto e si impegna altresì ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee a garantire

un livello di sicurezza adeguato al rischio di sicurezza richiesto ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/2016.

- 11.3 A ciascuna Parte, sono garantiti i diritti previsti dalla legge, ivi inclusi quello di ricevere dall'altra Parte informazioni in merito all'esistenza del trattamento, nonché di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

12. RISERVATEZZA

- 12.1 Ai fini del presente Contratto per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni ivi comprese, senza limitazione, informazioni, know-how, segreti commerciali, disegni, progetti, processi, specifiche, algoritmi, reports, analisi, raccolte di dati, tecniche di ricerca e sviluppo, progetti di ricerca, prodotti, tra cui i nuovi prodotti, informazioni commerciali e tecniche, informazioni sui prezzi, tecniche di marketing, composti, proiezioni future e piani strategici e ogni altra informazione di qualsivoglia natura e che verranno comunicate da una Parte ("Parte Divulgante") all'altra Parte ("Parte Ricevente"), o comunque acquisite, in forma verbale o scritta dalla Parte Ricevente e fatta eccezione per quelle informazioni le quali:

- (i) erano note alla Parte Ricevente prima della ricezione delle stesse ai sensi del presente Contratto come comprovato da idonea documentazione scritta;
- (ii) sono state divulgate in buona fede alla Parte Ricevente dopo la conclusione del presente Contratto da parte di terzi legalmente in possesso di tali informazioni e che non sono tenuti a un obbligo di non divulgazione;
- (iii) sono o sono diventate in tutto o in parte di pubblico dominio e non a causa di colpa o negligenza della Parte Ricevente;
- (iv) sono state sviluppate da o per la Parte Ricevente in maniera indipendente senza utilizzare le Informazioni Riservate relative alle attività e ai Servizi di cui al presente Contratto e come provato da idonea documentazione scritta;
- (v) devono essere divulgate in conformità a disposizioni di legge o di regolamento o all'attuazione di un provvedimento della pubblica autorità.

- 12.2 In ogni caso, la Parte Ricevente riconosce e accetta che le Informazioni Riservate di Dompé comprendono anche, ma non esclusivamente, ogni report, risultato, e ogni altra informazioni relativa al Composto.

- 12.3 La Parte Ricevente si impegna a non utilizzare, direttamente o indirettamente, né a rivelare a terzi – in assenza di preventiva autorizzazione scritta della Parte Divulgante - le Informazioni Riservate di cui abbia avuto conoscenza, possesso, o detenzione in virtù del presente Contratto.
- 12.4 La Parte Ricevente si impegna altresì a far sì (garantendo in tal modo anche il fatto del terzo) che il presente obbligo di riservatezza sia rispettato dai propri dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori, subfornitori e ausiliari che dovranno venire a conoscenza di tali informazioni per l'esecuzione delle attività previste nel Contratto.
- 12.5 La Parte Ricevente riconosce che le Informazioni Riservate sono di esclusiva proprietà della Parte Divulgante e che in virtù del presente Contratto essa non acquisirà alcun diritto sulle Informazioni Riservate.
- 12.6 Ciascuna Parte, in relazione a quanto sopra esposto, si impegna:
- a) a considerare e trattare le Informazioni Riservate come strettamente riservate e confidenziali e ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza di tali informazioni;
 - b) ad utilizzare le Informazioni Riservate unicamente allo scopo di svolgere le attività oggetto del presente Contratto;
 - c) a non usare tali informazioni in alcun modo che arrechi danno all'altra parte;
 - d) a non divulgare alcuna Informazione Riservata a terzi.
- L'impegno di riservatezza sarà valido e vincolante per la Parte Ricevente per tutta la durata del presente Contratto per 7 (sette) anni successivi alla sua scadenza, risoluzione o anticipata cessazione degli effetti per qualsiasi motivo.
- 12.7 Alla scadenza, risoluzione o anticipata cessazione degli effetti del presente Contratto per qualsiasi motivo, ciascuna Parte si impegna a restituire all'altra Parte, a semplice richiesta, eventuali documenti di cui fosse entrato in possesso nei quali siano incluse le Informazioni Riservate.

13. ASSICURAZIONE

- 13.1 L'Ente si impegna a stipulare e a mantenere in vigore a propria cura e spese e per tutta la durata del presente Contratto, adeguate coperture assicurative per la realizzazione dei Servizi:
- 13.2 L'Ente si impegna a consegnare a Dompé, a semplice richiesta scritta, la documentazione relativa alle suddette polizze che attesti la validità ed il regolare

pagamento del relativo premio.

- 13.3 L'Ente si impegna inoltre a verificare che anche gli eventuali subfornitori incaricati abbiano stipulato adeguate polizze assicurative in linea con quanto previsto dal presente Contratto.

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 14.1 Nel caso in cui una delle Parti sia inadempiente ad uno qualsiasi degli obblighi su di essa gravanti ai sensi del presente Contratto che non sia di lieve entità, l'altra Parte avrà diritto di risolvere il Contratto stesso inviando alla Parte inadempiente una contestazione scritta, a mezzo raccomandata a.r., recante l'espressa intimazione ad adempiere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa. Decorso detto termine senza che vi sia stato adempimento, il Contratto sarà risolto di diritto.
- 14.2 Impregiudicati gli ulteriori e diversi rimedi previsti dalla legge e dal Contratto, Dompé avrà diritto di risolvere il presente Contratto, mediante semplice dichiarazione scritta da inviare all'Ente a mezzo raccomandata a.r., qualora l'Ente si renda inadempiente anche ad uno solo degli impegni assunti ai sensi degli articoli 2.1, 2.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 7.2, 7.3, 8.1, 9.1, 9.2, 10.2, 12.3, 12.6, 13.1, 16.2 (d), 19.3, 19.4., 20.1., 20.2.
- 14.3 Resta inteso che nel caso in cui il presente Contratto cessi prima della sua scadenza naturale (come individuata al successivo articolo 6), l'Ente invierà entro trenta (30) giorni dalla suddetta cessazione anticipata un report dettagliato di tutti i risultati ottenuti o sviluppati fino alla data della cessazione anticipata, ivi compresi i record sperimentali e quaderni di laboratorio contenenti le descrizioni sperimentali e i dati generati dalla prestazione dei Servizi.

15. DIRITTO DI RECESSO

- 15.1 Dompé avrà il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto mediante l'invio all'Ente di una semplice comunicazione scritta, a mezzo raccomandata a.r., con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.
- 15.2 In aggiunta, ciascuna Parte avrà il diritto di recedere senza preavviso dal presente Contratto in caso di messa in liquidazione volontaria o coatta dell'altra Parte, o per il fatto che una di esse venga a trovarsi in stato di insolvenza, abbia stipulato contratti o concluso transazioni con i propri creditori per la ristrutturazione dei propri debiti o per il risanamento dello stato di crisi.

- 15.3 Resta inteso che l'esercizio del recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, mentre darà diritto a Dompé di richiedere all'Ente il rimborso, di tutto o parte dei corrispettivi eventualmente già versati, per i Servizi che, alla data di efficacia del recesso, non siano stati effettivamente o correttamente prestati dall'Ente.
- 15.4 In caso di esercizio del diritto di recesso da parte di Dompé, l'Ente avrà il diritto di ottenere il pagamento dei corrispettivi relativi ai Servizi effettivamente prestati a favore di Dompé fino a tale data.

16. OBBLIGHI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

- 16.1 Dompé dichiara di aver adottato ed efficacemente implementato un proprio codice di condotta (il “**Codice di Condotta**”) ed un modello organizzativo, di gestione e controllo in conformità al Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 (il “D.Lgs. 231/2001”) volto a prevenire il rischio legato alla responsabilità amministrativa della società per il verificarsi di situazioni, commesse da soggetti posti in posizione apicale, dipendenti o terzi alla medesima, che costituiscano ipotesi di reato rilevanti ai sensi della normativa stessa (il “**Modello 231**”).
- 16.2 Con riferimento all'esecuzione dell'oggetto del presente Contratto, l'Ente – anche in nome e per conto dei propri dipendenti, rappresentanti, dirigenti, collaboratori, consulenti, ausiliari ed eventuali subfornitori – dichiara:
- a) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, delle fattispecie di reato e delle relative sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001;
 - b) che nessuno dei soggetti appartenenti alla propria organizzazione coinvolti nell'esecuzione delle attività previste nel Contratto è stato condannato per illeciti amministrativi dipendenti da fattispecie di reato tali da poter determinare una responsabilità amministrativa a carico di Dompé;
 - c) di aver implementato e di rispettare, e di aver richiesto ai propri dipendenti, rappresentanti, dirigenti, collaboratori, consulenti, ausiliari e subfornitori di implementare e rispettare, procedure interne di controllo idonee a prevenire la commissione, anche tentata, di fattispecie di reato tali da poter determinare una responsabilità amministrativa a carico di Dompé;
 - d) di aver ricevuto da Dompé il Modello 231 ed il Codice di Condotta o comunque, di averne preso visione sul sito <https://www.dompe.com/csr/etica> e di impegnarsi,

anche per conto dei propri dipendenti, rappresentanti, dirigenti, collaboratori, consulenti, ausiliari e subfornitori, ad adeguarsi ai principi, alle regole di condotta, e alle misure di prevenzione ivi contenute;

- e) di essere consapevole ed accettare che il mancato adempimento da parte dell'Ente – e per esso dei suoi dipendenti, collaboratori, rappresentanti, dirigenti, consulenti, ausiliari e subfornitori – ai principi, alle regole di condotta, e alle misure di prevenzione previste dal Codice di Condotta e dal Modello 231 costituirà grave inadempimento del Contratto imputabile all'Ente e darà diritto a Dompé di risolvere il presente Contratto per inadempimento dell'Ente, mediante l'invio all'Ente di una comunicazione scritta, a mezzo raccomandata a.r. La risoluzione del Contratto avrà effetto al momento della ricezione da parte dell'Ente della comunicazione inviata a mezzo raccomandata a.r. da Dompé.

17. CONTRAENTE INDIPENDENTE

- 17.1 Fermo restando l'obbligo di rispettare le specifiche tecniche della sperimentazione e del relativo Protocollo definito da Dompé e condiviso con la Parte, l'Ente mantiene a tutti gli effetti la propria autonomia organizzativa e gestionale. I dipendenti, i collaboratori, ausiliari, i consulenti e gli amministratori di una Parte non sono e non potranno essere considerati quali dipendenti, collaboratori, gli ausiliari, consulenti o amministratori dell'altra Parte.
- 17.2 Dompé e l'Ente dichiarano e riconoscono espressamente di essere contraenti indipendenti e che, con la sottoscrizione del presente Contratto, non intendono costituire, né costituiranno, alcuna associazione, joint venture o società, nemmeno di fatto, né alcun rapporto di lavoro subordinato.
- 17.3 Nessuna delle Parti potrà in alcun modo spendere il nome dell'altra Parte né avrà il potere di vincolare o impegnare l'altra Parte in qualsiasi modo, né di intraprendere alcuna trattativa o assumere alcun impegno, spesa, responsabilità o obbligo di qualsiasi natura per conto dell'altra Parte.

18. PROPRIETÀ DEI RISULTATI

- 18.1 Ciascuna Parte è e resterà titolare dei propri diritti di proprietà intellettuale antecedenti all'esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto. Tali diritti saranno trattati come Informazioni Confidenziali della Parte che ne è titolare e quindi soggetti alla disciplina dell'art. 12 del presente Contratto.
- 18.2 Qualora nel corso dell'esecuzione del presente Contratto dovessero emergere, essere

elaborati e/o realizzati, con il contributo totale o parziale dell' Ente ovvero dei relativi dipendenti, rappresentanti, dirigenti, collaboratori, consulenti, ausiliari e subfornitori – dei risultati proteggibili, ivi inclusi eventuali disegni, descrizioni, calcoli, elaborati, programmi, concetti, idee, know-how, immagini, loghi, disegni, marchi, competenze, metodologie di lavoro, scoperte, invenzioni, brevettabili o non brevettabili, programmi, codici sorgente, codici oggetto, o eventuali miglioramenti ed altre opere suscettibili di attribuire una privativa (i “**Risultati**”), gli stessi dovranno intendersi automaticamente acquisiti a favore di Dompé, la quale, pertanto, ne sarà l'esclusiva proprietaria a tutti gli effetti, sin dal momento del loro concepimento e/o della loro realizzazione, ad eccezione del diritto alla paternità morale che resterà in capo all'autore, sussistendone i presupposti di legge. Resta dunque inteso che Dompé avrà il diritto, tra l'altro, di utilizzare, a proprio insindacabile giudizio e senza alcuna limitazione, i Risultati e/o disporne e/o chiedere in Italia e all'estero titoli di privativa industriale, con impegno da parte dell'Ente di fornire a Dompé tutta la collaborazione necessaria al deposito e alla prosecuzione delle privative stesse.

- 18.3 L'Ente si impegna a trasferire tempestivamente a Dompé tutti i Risultati ottenuti e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a far sottoscrivere ai propri dipendenti, rappresentanti, dirigenti, collaboratori, consulenti, ausiliari e subfornitori, (i) una dichiarazione con la quale gli stessi dichiarino che i Risultati ed i diritti di natura patrimoniale ad essi connessi sono di esclusiva titolarità di Dompé, ed (ii) ogni eventuale documento che dovesse risultare necessario per perfezionare l'acquisizione, la registrazione o la tutela dei Risultati in capo a Dompé.
- 18.4 Tutti i Risultati dovranno inoltre intendersi Informazioni Riservate di Dompé e, pertanto, soggette alla disciplina dell'art. 12 del presente Contratto.

19. PUBBLICAZIONI

- 19.1 L'Ente potrà pubblicare o divulgare i Risultati dietro preventiva autorizzazione di Dompé. Prima di ogni pubblicazione o divulgazione pubblica dei Risultati, L'Ente dovrà fornire a Dompé, entro 60 (sessanta) giorni dalla sottomissione della pubblicazione o dalla data prevista per la divulgazione, una bozza della pubblicazione e/o presentazione (sia che si riferisca ad un intervento in sede congressuale, sia che riguardi articoli scritti). In mancanza di osservazioni da parte di Dompé nel termine di 60 (sessanta) giorni, l'Ente potrà procedere alla pubblicazione.

- 19.2 Nel caso in cui fosse identificata la presenza di Informazioni Riservate, l'Ente accetta di eliminare, su richiesta di Dompé, dette informazioni dalla pubblicazione. Inoltre, qualora fossero identificate informazioni riguardanti un'invenzione brevettabile, l'Ente, su richiesta di Dompé, posticiperà la sottomissione o la presentazione della pubblicazione o la divulgazione al pubblico per un periodo non superiore a 90 novanta giorni, allo scopo di permettere a Dompé di presentare le domande di brevetto per la protezione di qualsiasi proprio eventuale interesse di proprietà intellettuale.
- 19.3 In ogni caso, la pubblicazione dei risultati da parte dell'Ente si atterrà a tutte le leggi e normative, nazionali e internazionali, vigenti in materia.

20. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

- 20.1 Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà essere inviata al destinatario a mezzo lettera raccomandata a.r., telefax, telegramma, o posta elettronica certificata (PEC), ai seguenti indirizzi e numeri di fax:

- Se a Dompé, a:

Dompé farmaceutici S.p.A.

Via T. De Amicis 95

80131 Napoli

Email: nicola.detta@dompe.com

All'attenzione di: Nicola Detta

- Se all'Ente, a:

Dipartimento di Farmacia - Università G. d'Annunzio

Via dei Vestini 31 - 66100 Chieti

All'attenzione del prof. Antonio Di Stefano

e-mail: antonio.distefano@unich.it

ovvero presso i diversi indirizzi e/o numeri di fax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto, nel rispetto delle formalità di cui sopra.

- 20.2 Resta inteso che presso i suindicati indirizzi, ovvero presso gli indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il rispettivo domicilio ad ogni fine di Contratto, compresa l'eventuale notifica di atti giudiziari.

21. MODIFICHE SOCIETARIE

- 21.1 L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente a Dompé, a mezzo raccomandata a.r., qualsiasi modifica del proprio assetto societario. Ai fini del presente Contratto, per modifica dell'assetto societario si intende sia la modifica della forma societaria dell'Ente (o del soggetto che direttamente o indirettamente eserciti il controllo sull'Ente), anche ove ciò non dovesse comportare una modifica nel regime di responsabilità dei soci, sia il cambiamento del soggetto (persona fisica o giuridica o insieme delle due) che eserciti direttamente o indirettamente il controllo sull'Ente.
- 21.2 In caso di modifiche dell'assetto societario dell'Ente, Dompé avrà il diritto di recedere dal Contratto con effetto immediato mediante l'invio di una semplice comunicazione scritta, da inviare all'Ente a mezzo raccomandata a.r., senza obbligo di versare all'Ente alcun corrispettivo o indennizzo di sorta.

22. RESPONSABILITA'

- 22.1 L'Ente sarà pienamente responsabile per qualsivoglia danno derivato a Dompé e alle società del suo gruppo, nonché ai rispettivi dipendenti e/o amministratori di Dompé e delle società di tale gruppo di appartenenza (collettivamente, i "Soggetti Indennizzati") in conseguenza di (i) un qualsivoglia inadempimento (incluso, per chiarezza, ogni violazione degli obblighi di riservatezza nel trattamento delle Informazioni Riservate) da parte dell'Ente ovvero del suo personale o dei soggetti autorizzati a svolgere i Servizi per conto dell'Ente, nell'esecuzione del Contratto ovvero (ii) un qualsiasi inesatto adempimento dei Servizi affidati all'Ente ai sensi del presente Contratto e dovrà tenere manlevata ed indenne Dompé e/o i Soggetti Indennizzati da ogni danno, perdita, pretesa, costo o spesa di qualsivoglia natura in cui questi siano incorsi o a cui siano soggetti.

23. DISPOSIZIONI GENERALI

- 23.1 Qualsiasi modifica del presente Contratto dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti a pena di nullità.
- 23.2 Qualora una o più delle clausole contenute nel presente Contratto, o anche solo una parte di esse, sia o venga dichiarata invalida, illecita, illegittima o comunque inefficace, tale circostanza non pregiudicherà la validità, opponibilità o efficacia delle

altre disposizioni ivi contenute. In tal caso, le Parti si impegnano fin d'ora a sostituire secondo buona fede le clausole del Contratto che dovessero risultare invalide e/o inefficaci con altre che, per quanto possibile, realizzino la stessa funzione.

- 23.3 In caso di contrasto tra il contenuto del Contratto ed uno o più Allegati, prevarrà il contenuto del Contratto.

22. LEGGE APPLICABILE

- 22.1 Il presente Contratto è regolato a tutti gli effetti dalla legge italiana.

23. FORO COMPETENTE

- 23.1 Le Parti convengono che per qualsiasi controversia comunque connessa al presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Dompé farmaceutici

S.p.A.

Marcello Allegretti

Chief Scientific Officer

L'Ente

Dipartimento di Farmacia

Università degli Studi G. d'Annunzio

Responsabile Amministrativo del Dipartimento
Francesco Di Giovanni

Data

Responsabile scientifico dell'attività
Antonio Di Stefano

Data

Direttore del Dipartimento
Luigi Brunetti

Data

Luogo e data

_____, _____

Luogo e data

_____, _____